
EPIGRAFE

Agenzia delle Entrate - DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Videoconferenza del 14 maggio 2002 sui modelli di dichiarazione UNICO 2002. Risposte ai quesiti in materia di questioni interpretative.

ARTICOLO N.6

6 LAVORO DIPENDENTE

6.1 Contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

D.: I contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente, per l'anno 2001, a euro 3.615,20 (lire 7 milioni) non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera a), del Tuir.

Si chiede di conoscere se ai fini della non concorrenza di detti contributi non sia rilevante che l'assistenza sanitaria venga prestata, dall'ente o cassa, oltre che al lavoratore, anche ai familiari dello stesso sia a carico che non a carico e nel caso in cui i contributi siano di ammontare differenziato in ragione del numero dei familiari assistiti.

R.: L'articolo 48 del Tuir, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, stabilisce che non concorrono a formare il reddito, tra l'altro, i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20

(lire 7.000.000) fino all'anno 2002 e a euro 3.098,74 (lire 6.000.000) per l'anno 2003, diminuito negli anni successivi in ragione euro 258,23 (lire 500.000) annue fino a euro 1.807,60 (lire 3.500.000).

Si ritiene che tali contributi non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente anche se versati in favore di familiari del dipendente, ancorchè il familiare non sia a carico dello stesso, semprechè siano versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

Resta fermo che le spese sanitarie sostenute, che hanno dato luogo al rimborso a fronte dei contributi menzionati, esclusi dalla formazione del reddito del lavoratore dipendente, non possono essere detratte dall'imposta dovuta dal contribuente o da quella dovuta dai familiari non a carico, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir.

La detrazione può essere, invece, applicata in riferimento all'ammontare della spesa che non è stata rimborsata dall'ente o cassa.

Possono, altresì, dar luogo a detrazione le spese sanitarie rimborsate quando la quota dei contributi sanitari versati è superiore al limite previsto dalla norma per l'esclusione dal reddito (per il 2001 il limite è di euro 3.615,20, pari a lire 7 milioni). In tal caso la detrazione spetta in proporzione alla quota dei contributi che hanno concorso a formare il reddito del lavoratore dipendente.

6.2 Detrazione per lavoratori che trasferiscono la residenza

D.: L'articolo 13-bis, comma 1-bis, riconosce una detrazione "a favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria abitazione. I collaboratori coordinati e continuativi

e gli altri percettori di redditi assimilati a quello da lavoro dipendente, possono beneficiare della detrazione o la stessa spetta solo ai lavoratori dipendenti?

La misura della detrazione, che è rapportata al periodo nell'anno nel quale l'immobile è adibito ad abitazione, deve essere rapportata anche ai giorni nei quali il contribuente è stato lavoratore dipendente?

Per usufruire della detrazione il contribuente deve possedere la qualifica di lavoratore dipendente prima del trasferimento della residenza o può acquisirla anche contemporaneamente al trasferimento stesso?

La detrazione in questione spetta anche ai contribuenti che hanno trasferito la residenza nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione?

R.: L'articolo 13-bis, comma 2, del TUIR, prevede, a decorrere dall'anno d'imposta 2001, una detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione, purchè il nuovo comune di residenza disti dal vecchio almeno 100 chilometri, e comunque al di fuori dalla propria regione, e che siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi. Tale detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'abitazione ha costituito la dimora principale del contribuente, è così determinata: a) euro 991,60

(lire 1.920.000), se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 (lire 30 milioni); b) euro 495,80 (lire 960.000), se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 (lire 30 milioni) ma non euro 30.987,41 (lire 60 milioni).

Con circolare n. 58*E del 18 giugno 2001, al paragrafo 3.1, è stato chiarito che il termine di tre anni decorre dalla data di variazione della residenza.

Se ad esempio, un lavoratore dipendente trasferisce la residenza in ottobre 1998, tenuto conto che per effetto dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 388 del 2000 la disposizione si applica a partire dal periodo d'imposta 2001, la detrazione non spetta visto che nel il 2001 sono già trascorsi tre periodi di imposta: il 1998, il 1999 ed il 2000.

Tale detrazione spetta, sulla base della formulazione della norma, esclusivamente ai lavoratori dipendenti. Pertanto, restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve, tra l'altro, essere titolare di un contratto di lavoro dipendente e deve trasferire la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi. Il beneficio si applica a favore dei lavoratori dipendenti, compresi quelli che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un contratto appena stipulato.

Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo di imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.